

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Legittima la delibera soggetta a condizione***

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

**2086 CC.- ASSETTI ORGANIZZATIVI, SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, PREVISIONI E RENDICONTAZIONE PERIODICA, CONTINUITÀ AZIENDALE**

[Scopri di più >](#)

Sono **legittime le delibere** dell'**assemblea dei soci** e degli **organi amministrativi** di SpA e di Srl in cui sono apposte **condizioni sospensive o risolutive**, anche quando queste hanno ad oggetto **modifiche dello statuto**.

Tali delibere soggiacciono solo agli stessi **limiti di legittimità** previsti nella **disciplina generale del contratto** (ex [articoli 1354 e ss. cod. civ.](#), in tema di contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume) ed al fatto che si tratti di condizioni **meramente potestative**.

Così si esprime il **Consiglio Notarile di Milano** nella recente **Massima n. 199** che offre utili spunti e rassicurazioni rispetto a situazioni che ricorrono non di rado nella gestione della vita delle società, in modo particolare in presenza di **operazioni straordinarie** che interessano, ad esempio: il possibile ingresso nel capitale sociale di **nuovi soci**, la **modifica dei diritti amministrativi e/o patrimoniali** dei soci subordinatamente al verificarsi di taluni eventi, l'assunzione di un **nuovo testo di statuto** della società in caso di avveramento di una determinata condizione come, ad esempio, la **quotazione** della società in mercati regolamentati oppure l'autorizzazione allo svolgimento di attività vigilate, ecc..

Ulteriore precisazione proposta nella Massima è che, in ogni caso, gli **effetti dell'avveramento della condizione**, siano essi sospensivi o risolutivi, **non retroagiscono** al momento in cui la decisione è stata assunta, bensì si producono **al momento stesso dell'avveramento della condizione**.

Tuttavia, se si tratta di delibere soggette a **pubblicità nel registro imprese**, come ad esempio è il caso della modifica dello statuto sociale, il **termine per il deposito** dell'atto al registro imprese decorre dal momento stesso in cui la **delibera è stata adottata**, e questo anche laddove si tratti condizioni sospensive.

In seguito, al momento del verificarsi della condizione, sarà la società (e/o gli altri soggetti

obbligati) a darne **pubblicità nelle forme** che sono prescritte dal contenuto della deliberazione soggetta a condizione.

E proprio quando si ha che fare con una **delibera condizionata** avente ad oggetto una **modifica dello statuto**, una volta avveratasi la condizione, gli **amministratori** dovranno depositare presso il registro delle imprese il **testo dello statuto** nella sua **versione aggiornata** così come deciso dall'assemblea ex [articolo 2436, comma 6, cod. civ.](#), senza che sia necessario **alcun ulteriore intervento** dell'assemblea stessa, fermo restando il fatto che gli effetti della modifica decorreranno solo dal **momento dell'avveramento della condizione** apposta alla decisione.

In altri termini, l'apposizione della condizione alla delibera **non interferisce** sulla **pubblicità legale** della decisione; **l'iscrizione immediata** della delibera condizionata, anche se non ancora efficace, consente infatti di rendere la decisione stesse **conoscibile ai terzi**, facendo decorrere i termini per le relative impugnazioni come pure per le opposizioni, ove previste.

Il tutto, come detto, fermo restando che **non si possono disporre effetti retroattivi** circa **la modifica statutaria** che sarà efficace solo dopo l'avveramento della condizione sospensiva, così che le **posizioni giuridiche** che si sono formate in precedenza non potranno essere investite dagli effetti della decisione.

Come premesso, si tratta di un **interessante indirizzo notarile** che può offrire utili spunti nella gestione di **operazioni societarie complesse e articolate**, in cui talune decisioni e soprattutto modifiche statutarie possono essere inscindibilmente connesse al verificarsi, od al non verificarsi, di determinati eventi.